



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'argento al merito civile

COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

VERBALE N. 12/2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, alle ore **12,45** del giorno **VENTINOVE** del mese di **FEBBRAIO**, in Trani, presso la Sala della Giunta Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Giacomo Marinaro, **prot. n. 13694 del 26/02/2024** si è riunita la Commissione Affari Istituzionali per discutere il seguente o.d.g.:

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2- "Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti e per gli amministratori del comune di Trani". Analisi e pareri.*
- 3- Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

Di Gregorio Michele
Branà Vito
Centrone Michele
Cormio Patrizia (su delega di Cirillo Luigi)
Cornacchia Irene
De Toma Pasquale
Di Leo Giovanni
Cozzoli Emanuele (su delega di Ferri Andrea)
Laurora Tommaso (fino alle h. 13,15)
Loconte Antonio
Morollo Luca
Ruggiero Carlo

Sono assenti:

Biancolillo Claudio
Di Meo Donata

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante l'avv. Monalda Balsamo, incardinata nell'ufficio di Gabinetto dell'Ente. Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Giacomo Marinaro constatata la regolare costituzione

della Commissione apre i lavori della stessa dando lettura dell'ordine del giorno come da convocazione regolarmente notificata a tutti i Capigruppo Consiliari.

Viene approvato il primo punto all'ordine del giorno con approvazione, all'unanimità dei presenti, dei verbali delle sedute precedenti rimasti in attesa di approvazione (08/02, 13/02, 15/02, 22/02) non essendoci richieste di integrazioni, correzioni e/o modifiche. Il presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno riferito a "*Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti e per gli amministratori del comune di Trani*", facendo presente che nell'odierna seduta il Segretario generale si sarebbe pronunciato rispetto a tutte le richieste di modifica del regolamento avanzate dai consiglieri comunali nelle scorse sedute di commissione. Fa ingresso il Segretario generale, dott. Lazzaro, il quale, ringraziato dal Presidente per essere intervenuto, comunica ai consiglieri presenti di aver predisposto, sì come concordato nella precedente seduta - una bozza di richiesta di parere *ex art. 7 co. 8 della legge 131 del 2003* da inoltrare alla Corte dei Conti - Sezione controllo - volta ad ottenere una pronuncia chiarificatrice rispetto alla decorrenza del diritto al rimborso delle spese legali cui avrebbero diritto gli amministratori assolti con formula piena. Tale scritto viene, quindi, prodotto agli atti e distribuito ai consiglieri affinché questi, esaminato nella sua interezza, possano valutarne il contenuto esprimendo nel corso delle prossime sedute di Commissione AA.II., eventuali dubbi, perplessità o richieste di chiarimenti. I consiglieri presenti si riservano di esprimersi una volta studiato e approfondito il contenuto della richiesta loro sottoposta.

Vengono, quindi, vagliate tutte le richieste di modifica al regolamento avanzate nel corso delle precedenti sedute.

Rispetto al verbale del 03/01 u.s. e alla richiesta di inserire all'art. 1 co. 1 del regolamento la parola "*contabile*" in aggiunta a quelle di "*civile e penale*", il Segretario comunica che ciò non è possibile in quanto la disciplina della responsabilità amministrativa/ contabile è già contemplata nel comma 5 del medesimo articolo.

Rispetto al verbale del 12/01 u.s. e alla richiesta di inoltro del regolamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani finalizzato a ricevere un parere il Segretario consiglia di attendere la definizione del regolamento, all'esito del quale i consiglieri comunali potranno considerarsi liberi di assumere tale determinazione.

Rispetto alla proposta avanzata dal consigliere Carlo Ruggiero volta ad integrare l'art. 3 con l'espresso riferimento a tutte le ipotesi assolutorie sì come disciplinate dall'art. 530 c.p.p., il dott. Lazzaro risponde come ciò non sia possibile stante la necessità di una pronuncia di assoluzione con formula piena, senza alcuna possibilità di deroga.

Rispetto alla richiesta, sempre del consigliere Ruggiero, di cassare il primo comma dell'art. 6 avente ad oggetto "*Assunzione di difesa e gradimento*", il Segretario la sconsiglia posto che, nello stesso, sono indicate le ragioni in cui il gradimento può non essere dato, come ad esempio nelle situazioni di conflitto di interesse nel caso di un incarico incrociato, ossia di un incarico conferito a soggetto che, da un lato, difenda l'amministrazione e, dall'altro, un dipendente che abbia commesso un fatto contro la Pubblica amministrazione.

Rispetto al verbale n. 11 del 22/02/2024 vengono avanzati una serie di suggerimenti. Si chiede di inserire la sentenza di non luogo a procedere. Il dott. Lazzaro esprime perplessità sul punto posto che l'art. 86 del TUEL

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), di disciplina *degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative* utilizza termini e dizioni ben precisi che non possono essere sostituiti o integrati con altri, nuovi e/o diversi. *“E non possiamo discostarci da quanto disciplinato dall’art. 86 che è quello che fonda il diritto”* - conclude il Segretario. Con lo stesso verbale è stata posta l’attenzione alla situazione in cui, in presenza di una sentenza di primo grado di assoluzione ed in pendenza di giudizio d’appello promosso dal P.M. in quanto ufficio dell’accusa, l’amministratore muoia. Il segretario chiarisce che, in siffatta ipotesi, si cristallizzerebbe l’esito dell’ultima sentenza pronunciata che, ove sia di assoluzione in I o in II grado, il rimborso competerebbe agli eredi.

Rispetto all’art. 4 punto 3 e alla richiesta di aggiungere al termine *“pubblico ufficiale”*, l’espressione *“al momento in cui si instauri il procedimento”* – il dott. Lazzaro comunica il proprio favore.

Rispetto allo stesso art. 4, lett. b) e alla richiesta di aggiungere alla frase *“compiuti in nome e per conto dell’Ente”* l’espressione *“in ragione della carica ricoperta”*, il Segretario ritiene più corretto concludere con l’espressione *“nell’esercizio delle competenze inerenti la carica ricoperta”*.

Rispetto all’art. 7 comma 2 e alla richiesta di eliminare la frase *“previa espressione di proprio gradimento sul nominativo del professionista indicato”*, il dott. Lazzaro ritiene condivisibile la proposta posto che *“il gradimento richiama il caso in cui sia l’Ente ad assumere l’onere di difesa e quindi, dovendo scegliere il professionista cui affidare il mandato, è giusto che sia l’Ente ad esprimere il proprio gradimento; se, invece, dovesse procedersi al rimborso delle spese sarà giusto che ogni amministratore scelga il proprio difensore”*.

Rispetto all’art. 11, punto 4 e alla richiesta di aggiungere, dopo la parola *“rimborso”*, la precisazione *“del dipendente”*, il Segretario concorda posto che la disciplina riservata agli amministratori è contenuta nei commi successivi. Rispetto all’art. 11 e alla richiesta di aggiungere, dopo il punto 7, un nuovo punto 8 che preveda *“Tale obbligo di tempestiva richiesta di cui all’art. 8 del presente regolamento non si applica per gli amministratori che hanno subito un procedimento in data antecedente rispetto all’approvazione di detto regolamento, ovviamente sempre nel rispetto di quanto stabilito al comma 4 del successivo art. 16”*, il Segretario Generale concorda.

Ed infine rispetto alla richiesta di aggiungere a pag. 12, art. 16, punto 4, rigo secondo, la parola *“definitiva”* dopo la parola *“sentenza”*, il dott. Lazzaro concorda e ringrazia i consiglieri per il contributo migliorativo fornito rispetto alla formulazione originaria del regolamento.

A questo punto il Segretario generale approfondisce il contenuto della richiesta di parere da formulare alla Corte dei Conti e comunica come, nella bozza rimessa alla valutazione dei politici, abbia esposto tre diverse situazioni: *“1) procedimenti aperti prima dell’agosto 2015 con pronuncia di sentenza assolutoria precedente all’approvazione del regolamento comunale; 2) procedimenti aperti successivamente all’agosto 2015, anche per fatti compiuti prima di tale data, sempre definiti con sentenza assolutoria; 3) procedimenti aperti dopo l’agosto 2015 ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento”*.

La riflessione cui invita il Segretario fa riferimento al dettato normativo contenuto nel Decreto interministeriale del Dicembre 2021 che ha dato applicazione alla legge di bilancio 2020. Tale Decreto disciplina la possibilità di rimborso delle spese legali da parte dei cittadini che siano stati assolti a seguito di un procedimento penale;

suddetto decreto esplicita, poi, le modalità di presentazione della domanda ed il *quantum* relativo all'ammontare del rimborso. “ *Particolarmente interessante è l’art. 6 del suddetto Decreto*” – aggiunge il dott. Lazzaro - “*che precisa come questo trovi applicazione solo per le sentenze divenute definitive dal 01/01/2021* ”. Alla luce di tale disposto, emerge che la data di riferimento da considerare è quella della pronuncia della sentenza definitiva e non quella in cui il fatto sia stato commesso o la data in cui sia stato avviato il procedimento penale. Inoltre l'esecutività deve risalire al 01/01/2021 ossia alla data di entrata in vigore la legge di bilancio che fonda il diritto e non alla data del DPCM che ne dà attuazione. Pertanto il parere da rivolgere alla Corte dei Conti mira a chiarire se il diritto nasca dalla modifica dell'art 86 sicchè per tutte le sentenze divenute definitive dopo l'agosto 2015 anche se per fatti commessi prima, il rimborso possa comunque essere riconosciuto se regolamento e lo stanziamento delle risorse in bilancio devono intendersi condizioni di esercizio del diritto ma non costitutive dello stesso.

Alle ore 13,15 lascia la seduta il consigliere comunale Tommaso Laurora (*F.to*).

I consiglieri si riservano di studiare e valutare l'elaborato proposto loro dal Segretario dell'ente comunale.

Dopo approfondita discussione, non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente del Consiglio Comunale Avv. Marinaro dichiara sciolta la seduta alle ore 13,20 con la sottoscrizione del verbale da parte dei consiglieri presenti.

L.C.S.

La segretaria

F.to

Il Presidente

F.to

F.to:

Di Gregorio Michele

Branà Vito

Centrone Michele

Cormio Patrizia

Cornacchia Irene

De Toma Pasquale

Di Leo Giovanni

Cozzoli Emanuele

Loconte Antonio

Morollo Luca

Ruggiero Carlo